COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIOLITTI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 261

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2077) 261

PRESIDENTE 261, 262, 265
HELFER, *Relatore* 261, 265
OLIVA, *Sottosegretario per l'industria ed il commercio* 262, 265

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Estensione all'Ente autonomo Fiera del Levante - Campionaria internazionale - degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2173) 266

PRESIDENTE 266, 267
DI VAGNO, *Relatore* 266, 267
HELFER 267
OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 267

Votazione segreta:

PRESIDENTE 267

La seduta comincia alle 11.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Amadeo Aldo e Baldi Carlo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2077).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici», già approvato dalla IX Commissione del Senato.

Ricordo che, nella precedente seduta, abbiamo rinviato la discussione per attendere il risultato di un'indagine che il sottosegretario Oliva si era ripromesso di compiere per superare le preoccupazioni di alcuni colleghi.

Prego il Relatore, onorevole Helfer, di riferire sui risultati raggiunti.

HELFER, *Relatore*. Come relatore avevo già detto l'ultima volta che dalle indagini svolte non risultavano esistere cementifici che non fossero in grado di produrre cemento 600, punto sul quale era sorta la questione del contendere. Siccome l'onorevole Colombo Vittorino disse di non potersi fidare delle sole affermazioni del Relatore, ma richiese delle comunicazioni da parte del Governo, la seduta venne sospesa, e al Governo affidato il compito di eseguire una precisa indagine che, a quanto mi consta, è stata fatta e con risultati negativi. Perciò, come relatore, non ho che da rimettermi, per quanto concerne l'articolo 2, a quello che il Governo riferirà in

questa sede. Mi riservo, invece, di intervenire ancora sugli altri articoli.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Le indagini compiute dal Ministero dell'industria e del commercio in materia hanno dato i risultati tranquillizzanti cui l'onorevole Relatore accennava testé. Premesso che le direzioni generali della produzione industriale seguono l'andamento della produzione mediante comunicazioni fatte mensilmente da ogni industria circa i vari tipi di cemento, dall'esame dei relativi moduli è risultato che 103 dei 115 stabilimenti attualmente in attività in Italia producono o possono produrre non solo cemento del tipo 600, ma anche di tipo superiore, fino al 730. L'indagine ha tenuto conto non solo dei cementifici appartenenti all'associazione di categoria, ma anche di quelli che restano fuori dell'associazione se non altro per non pagare la quota, o perché sono troppo piccoli. Laddove si potevano presentare dei dubbi per i rimanenti 12 stabilimenti – per i quali i moduli non specificano il tipo di cemento prodotto – una indagine diretta ha accertato che nessuno di tali cementifici produce più cemento 500, ma tutti fabbricano regolarmente almeno cemento 600. A questo proposito, oltre alle indagini richieste dalla Commissione, l'onorevole Colombo Vittorino mi aveva fatto avere alcune particolari indicazioni di province o cementifici per i quali poteva sussistere ancora una produzione di cemento 500; in quelle province e presso tali cementifici l'indagine è stata ulteriormente approfondita, ed anche questa ha dato risultati assolutamente tranquillizzanti, al punto da poter concludere che ormai, come livello tecnico, stiamo addirittura abbandonando lo stesso cemento 600 per tipi superiori (680 o più).

In questa situazione, il Governo, avendo offerto la sua adesione ad un eventuale ordine del giorno che in qualche modo comunque impegnasse – in sede di emanazione del regolamento di esecuzione – il Ministero a permettere un certo respiro anche ad eventuali rimanenze e a scorte di cemento 500, prega la Commissione di non insistere sulla richiesta di votazione dell'ordine del giorno Alesi. Ritengo che, allo stato attuale, un tale ordine del giorno non avrebbe più nessuna giustificazione, tanto più che è già previsto un termine di sei mesi per l'emanazione di quelle norme nelle quali verrà stabilito il livello minimo del cemento propriamente detto.

PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo che, con la sua dichiarazione, chiude la questione.

Prendo atto che il collega Alesi e i vari proponenti di emendamento non insistono.

Faccio presente che al punto *E* dell'articolo 2, le lettere di indicazione dei quattro commi sono evidentemente frutto di un errore di stampa e di una male intesa volontà di ben specificare che la lettera contrassegnata *b*)-*c*) si riferisce alle lettere *b*) e *c*) del punto E dell'articolo 1. Tale forma di nomenclatura (forse comprensibile dal punto di vista dei tecnici) non ha ragione d'essere in sede di norma giuridica dato che l'indicazione per lettera ha lo scopo di differenziare fra loro i vari commi e non servire da richiamo mnemonico per altre norme.

È materia di coordinamento, ma considerato anche che il provvedimento dovrà tornare al Senato, ritengo opportuno che si corregga, dal punto di vista tipografico, l'evidente imperfezione.

OLIVA. *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Faccio presente che l'errore esisteva anche nel vecchio testo, e che al Senato si è ritenuto venisse corretto automaticamente con la stampa, mentre invece è rimasto. Non ho difficoltà a convenire con il Presidente per la correzione formale da lui proposta, purché risulti ben chiaro che al punto *E* dell'articolo 2 la lettera *b*) riguarda la definizione dei tipi di cemento elencati all'articolo 1, punto *E* alle lettere *b*) e *c*).

PRESIDENTE. Ne do atto. Che si tratti della definizione di due diversi tipi di prodotti (calce idraulica in polvere e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale) risulta molto chiaramente dal testo della citata lettera *b*); e tuttavia per esigenze di tecnica giuridica occorre limitarsi nella indicazione alla lettera *b*) e conseguentemente indicare con la lettera *c*) il comma successivo e con la lettera *d*) l'ultimo comma.

Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Do, quindi, nuovamente lettura dell'articolo 2 con le correzioni formali sulle quali abbiamo convenuto:

ART. 2.

« I leganti idraulici sopra nominati rispondono alle seguenti definizioni:

A. — *Cementi*:

a) *Cemento portland*. – Per cemento portland si intende il prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati idraulici di calcio), con ag-

giunta di gesso o anidrite dosata nella quantità necessaria per regolarizzare il processo di idratazione;

b) *Cemento pozzolanico.* – Per cemento pozzolanico si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantità di gesso o anidrite necessaria a regolarizzare il processo di idratazione;

c) *Cemento d'altoforno.* – Per cemento d'altoforno si intende la miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa basica granulata di alto forno, con la quantità di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo di idratazione.

B. — *Cemento alluminoso*

Per cemento alluminoso s'intende il prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da alluminati idraulici di calcio.

C. — *Cementi per sbarramenti di ritenuta*

Per cementi per sbarramenti di ritenuta, la cui costruzione è soggetta al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, si intendono quei cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari valori minimi di resistenza alla compressione che verranno fissati col decreto ministeriale di cui al successivo articolo 8.

D. — *Agglomerati cementizi*

Per agglomerati cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali di cui alla lettera A. Le resistenze minime ed i requisiti chimici degli agglomeranti cementizi saranno stabiliti col decreto ministeriale di cui al successivo articolo 8.

E. — *Calci idrauliche*:

a) per calce idraulica in zolle si intende il prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti di facile spegnimento;

b) per calce idraulica in polvere e per calce eminentemente idraulica naturale o artificiale si intendono i prodotti ottenuti con la cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;

c) per calce idraulica artificiale pozzolanica si intende la miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce aerea idratata;

d) per calce idraulica siderurgica si intende la miscela omogenea ottenuta dalla macinaione di loppa basica di alto forno granulata e di calce aerea idratata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 3, 4 e 5 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 3.

« I cementi gli agglomerati cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o:

a) in sacchi sigillati;

b) in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione;

c) alla rinfusa.

Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con legame munito di sigillo. Il sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento nonché la specie del legante.

Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con caratteri a stampa chiari e indelebili:

a) la qualità del legante;

b) lo stabilimento produttore;

c) la quantità d'acqua per la malta normale;

d) le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini.

Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli imballaggi stessi.

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.

Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualità degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La qualità potrà essere accertata mediante prelievo di campioni, come stabilito al successivo articolo 4.

Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedi-

zione subito dopo l'estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall'umidità ».

(*È approvato*).

ART. 4.

« Per l'accertamento dei requisiti di accettazione dei cementi, degli agglomeranti cementizi e delle calci idrauliche in polvere, le prove debbono essere eseguite su materiale proveniente da un campione originario di almeno 50 chilogrammi di legante prelevato da dieci sacchi per ogni partita di mille sacchi o frazione. In caso di contestazione sull'omogeneità del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio, e per ogni mille sacchi, altri due sacchi, e sul campione prelevato da ciascuno di essi verranno ripetute le prove normali.

Qualora tutte le parti non siano presenti, la campionatura dovrà avvenire alla presenza di un notaio o di un ufficiale giudiziario.

Per le forniture di leganti alla rinfusa la campionatura per le prove sarà effettuata all'atto della consegna, in contraddittorio fra le parti, mediante il prelievo di un campione medio in ragione di chilogrammi 10 per ogni 50 tonnellate o frazione.

Il campione per le prove sulle calci idrauliche naturali in zolle deve essere di 50 chilogrammi per ogni 10 tonnellate di calce, e deve essere preso con la pala da diversi punti del mucchio ».

(*È approvato*).

ART. 5.

« L'acquirente può contestare la merce al fornitore quando, in seguito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei laboratori ufficiali di cui all'articolo 6 su un campione prelevato in contraddittorio, abbia ottenuto risultati non rispondenti ai requisiti stessi.

Il prelievo dei campioni deve essere eseguito non oltre i trenta giorni dalla spedizione del legante dallo stabilimento produttore, con l'eccezione di quanto invece prescritto all'articolo 4 per forniture alla rinfusa.

La contestazione della merce deve essere notificata dall'acquirente al fornitore entro tre mesi dalla spedizione, sotto pena di decadenza. Dalla data di detta notificazione decorre il termine per la prescrizione delle azioni previste dal Codice civile.

Il fornitore può chiedere, all'atto del prelievo di cui al primo comma del presente articolo, il prelievo di altri campioni dei quali almeno due dovranno essere conservati per eventuali controprove nel caso di controversia tra le parti ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6:

ART. 6.

« Le prove fisiche e chimiche dei leganti idraulici sono effettuate dai seguenti laboratori sperimentali annessi alle Cattedre di scienza delle costruzioni o di chimica applicata, secondo la natura delle indagini richieste:

dalla facoltà d'ingegneria del Politecnico di Milano;

dalla facoltà d'ingegneria del Politecnico di Torino;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Bari;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Bologna;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Cagliari;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Genova;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Napoli;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Padova;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Palermo;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Pisa;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Roma;

della facoltà d'architettura del Politecnico di Milano;

della facoltà d'architettura del Politecnico di Torino;

della facoltà d'architettura dell'università di Firenze;

della facoltà d'architettura dell'università di Napoli;

della facoltà d'architettura dell'università di Palermo;

della facoltà d'architettura dell'università di Roma;

dell'istituto superiore d'architettura di Venezia;

ed inoltre dai:

laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato di Roma;

laboratorio dell'istituto sperimentale del Touring club italiano di Milano ».

HELFER, *Relatore*. Sull'articolo 6 sono pervenute delle osservazioni da parte della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, che ha rilevato la sua esclusione dall'elenco delle università abilitate ad effettuare nei propri laboratori le previste prove delle presenti norme. Si è trattato, in effetti, di una svista; quindi si dovrebbe inserire senz'altro, nella serie delle facoltà di ingegneria delle varie università, dopo la facoltà di ingegneria di Roma, l'inciso « della facoltà d'ingegneria dell'università di Trieste ».

Dobbiamo inoltre tener presente che si considerano idonei all'esecuzione di queste prove anche altri laboratori, o laboratori di altri istituti. Io ritengo che si potrebbe – per non limitare con una classificazione rigida la possibilità di esecuzione di tali prove – attribuire al Ministero dei lavori pubblici la facoltà di autorizzare con proprio decreto altri laboratori e istituti a ciò ritenuti idonei.

PRESIDENTE. Perché il Ministero dei lavori pubblici, e non quello dell'industria e commercio?

HELFER, *Relatore*. Si andrebbe incontro a lungaggini burocratiche. Ritengo che la competenza debba essere del Ministero dei lavori pubblici piuttosto che di quello dell'industria e del commercio, in quanto si tratta di esaminare la possibilità di avere presse e strumenti di analisi adeguati allo scopo. Propongo, quindi, di inserire alla fine del testo dell'articolo 6 il seguente emendamento:

« Con decreto del Ministero dei lavori pubblici potranno essere autorizzati ad eseguire prove fisiche e chimiche anche altri laboratori dallo stesso ritenuti idonei ».

La lista dei laboratori del disegno di legge è già stata allungata rispetto a quella originaria, in quanto sono venuti sorgendo nuovi laboratori; ed io penso che se altri ancora dovessero essere istituiti, non si dovrebbe impedire loro di operare. Comunque, mi rimetto all'opinione dei colleghi in materia.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Sono senz'altro d'accordo sull'emendamento aggiuntivo che inserisce il laboratorio della facoltà di ingegneria dell'università di Trieste, subito dopo quello di Roma (poiché ho visto che è stata seguita una specie di gerarchia, mettendo prima i politecnici, poi le facoltà di ingegneria, quindi le facoltà di architettura, e seguendo – entro questa specie di tre classi – l'ordine alfabetico).

Per quanto riguarda il secondo emendamento dell'onorevole Helfer, faccio presente che uno dei motivi per cui è stata fatta una elencazione tassativa è stato proprio quello di evitare che i singoli Ministeri si trovassero premuti, sollecitati a conferire il riconoscimento in questione per motivi di campanile. Non credo che sarebbe molto gradito al Ministero dei lavori pubblici essere investito della responsabilità di autorizzare altri laboratori. Indubbiamente sorgerebbero anche laboratori di organizzazioni private, ai quali io non vorrei si rifiutasse l'autorizzazione in quanto tali; ma vi prego di considerare il fatto che, avendo definito per legge determinati laboratori, sembrerebbe strano svuotare di contenuto la disposizione legislativa con un semplice atto amministrativo.

HELFER, *Relatore*. Diciamo che si vuole dunque creare un *hortus conclusus*.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Più che creare un *hortus conclusus*, si vuole riservare la facoltà di eseguire tali prove alle università, con due eccezioni: il laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato di Roma, e il laboratorio dell'istituto sperimentale del Touring club italiano di Milano. Altrimenti dovremmo cambiare totalmente l'articolo, e dire: « Con decreto del Ministero dei lavori pubblici vengono definiti, eccetera... ».

HELFER, *Relatore*. D'accordo. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. In seguito alle dichiarazioni del Sottosegretario, l'onorevole relatore ritira il suo secondo emendamento.

Pongo allora in votazione il primo emendamento aggiuntivo, suggerito dal relatore, per inserire, dopo l'alinea « della facoltà di ingegneria dell'università di Roma », l'alinea « della facoltà d'ingegneria dell'università di Trieste ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 6, che, con l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

« Le prove fisiche e chimiche dei leganti idraulici sono effettuate dai seguenti laboratori sperimentali annessi alle Cattedre di scienza delle costruzioni o di chimica applicata, secondo la natura delle indagini richieste:

della facoltà d'ingegneria del Politecnico di Milano;

della facoltà d'ingegneria del Politecnico di Torino;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Bari;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Bologna;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Cagliari;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Genova;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Napoli;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Padova;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Palermo;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Pisa;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Roma;

della facoltà d'ingegneria dell'università di Trieste;

della facoltà d'architettura del Politecnico di Milano;

della facoltà d'architettura del Politecnico di Torino;

della facoltà d'architettura dell'università di Firenze;

della facoltà d'architettura dell'università di Napoli;

della facoltà d'architettura dell'università di Palermo;

della facoltà d'architettura dell'università di Roma;

dell'istituto superiore d'architettura di Venezia;

ed inoltre dai:

laboratorio dell'istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato di Roma;

laboratorio dell'istituto sperimentale del ToTuring club italiano di Milano ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 7, 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione:

ART. 7.

« Le norme di cui alla presente legge si applicano anche ai leganti idraulici d'importazione ».

(*È approvato*).

ART. 8.

« Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti i limiti minimi delle resistenze meccaniche, con le tolleranze relative e i requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza dei leganti idraulici alla definizione ed agli impieghi di ciascuno di essi, nonché la metodologia delle prove per l'accertamento, per ciascun tipo, dei requisiti e delle caratteristiche prescritti ».

(*È approvato*).

ART. 9.

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge ».

(*È approvato*).

ART. 10.

« Il Ministro dell'industria e del commercio è incaricato di vigilare sull'osservanza delle disposizioni della presente legge ».

(*È approvato*).

Avverto che il disegno di legge verrà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Estensione all'Ente autonomo Fiera del Levante – Campionaria internazionale – degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2173).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione all'Ente autonomo Fiera del Levante – Campionaria internazionale – degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno ».

Invito il relatore, onorevole Di Vagno, ad illustrare il provvedimento.

DI VAGNO, *Relatore*. Il disegno di legge in discussione mira ad estendere alla Fiera del Levante di Bari gli incentivi e le agevolazioni tributarie previste per le industrie operanti nel Mezzogiorno. Tali agevolazioni erano già previste per la Fiera del Levante con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 702, la cui validità era però limitata ad un decennio.

La Fiera del Levante non assolve soltanto a funzioni di puro carattere mercantilistico, ma è diventata, particolarmente negli ultimi anni, un centro studi assai importante.

La Fiera del Levante non è una mostra qualsiasi, ma una fiera internazionale con la partecipazione di decine di Stati, soprattutto del medio oriente.

Pertanto, sono del parere che essa debba godere delle agevolazioni previste per le industrie del Mezzogiorno ed usufruire dei finanziamenti a medio e a lungo termine.

Aggiungo che su questo disegno di legge l'altro ramo del Parlamento si è espresso favorevolmente alla unanimità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

HELFER. Anch'io desidero esprimere il mio appoggio al disegno di legge in discussione. Se vogliamo seguire una politica meridionalistica, non si può non affermare che una fiera costituisce sempre una bandiera, specialmente verso quelle regioni del Mediterraneo che si stanno svegliando a nuova vita.

Lungo tutto l'arco del Mediterraneo ci sono molte riserve petrolifere che fanno prevedere uno sviluppo economico di larghe proporzioni anche da parte di quelle popolazioni che fino a ieri si potevano considerare estremamente depresse, e che potranno invece diventare molto ricche. Ho visitato recentemente lo Utah, nel Nord America; ebbene, questa regione, abitata per lo più da indiani costretti nei loro territori, è diventata in breve lasso di tempo ricchissima per i giacimenti di petrolio e di uranio ivi scoperti.

L'approvazione di questo disegno di legge darà molto respiro alla Fiera che, nata modesta, sta assumendo gradatamente grande rilievo, estendendo la sua importanza sul piano merceologico, sul piano economico e sul piano finanziario, e, vorrei aggiungere, anche sul piano di un certo indirizzo di propulsione economica generale per le regioni circostanti e per i paesi ai quali ho accennato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

DI VAGNO, *Relatore*. Non ho che da confermare quanto già detto.

OLIVA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo è ovviamente favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico:

« Gli incentivi e le agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno si applicano anche all'Ente autonomo « Fiera del Levante – Campionaria internazionale – di Bari ».

Poiché consta di un articolo unico al quale non sono stati apportati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici » (2077):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Estensione all'Ente autonomo Fiera del Levante – Campionaria internazionale – degli incentivi e delle agevolazioni creditizie per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno » (2173):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi, Amasio, Baldani Guerra, Bastianelli, Biaggi Nullo, Bova, Brodolini, Cataldo, Cervone, Colleoni, Colombo Vittorino, Demarchi, Di Vagno, Dosi, Giolitti, Girardin, Graziosi, Helfer, Longoni, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Origlia, Piccinelli, Righetti, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo Mario, Tempia Valenta, Titomanlio.

Sono in congedo:

Amadeo Aldo e Baldi Carlo.

La seduta termina alle 11,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI